



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E  
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 97	di data 22/05/24

**Oggetto: C.L., A.C. E A.M., EREDI A.B. - OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO IN C.C. GARDOLO, IN VIA 8 MARZO, SULLA P.F. 2544, CON UN POZZETTO FIRENZE A SERVIZIO DELLE PP.ED. 1960 E 1005, INTERESSANTE UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 1,00. SUBENTRO AL CONDOMINIO MIMOSA NELLA CONCESSIONE D.D. 05.10.2012 N. 24.206 RACC.**

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che l'art. 41 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione consiliare in data 14.04.2021 n. 42, da ultimo modificato con deliberazione consiliare 02.11.2022 n. 132, dispone che, in base ai risultati dell'istruttoria, il Dirigente del Servizio competente rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato e che, nel caso di concessioni permanenti, l'Amministrazione regola i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito disciplinare, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale d.d. 02.11.2021, n. 271;

richiamata la concessione di occupazione suolo pubblico n. 24.206 racc. di data 05.10.2012, avente durata pari ad anni 29 (01.01.2012 – 31.12.2040) rilasciata alla società GRG Immobiliare S.r.l., per l'occupazione permanente di suolo pubblico in C.C. Gardolo, in via 8 marzo, sulla p.f. 2544 con un pozzetto Firenze a servizio delle pp.ed. 1960 e 1005, interessante una superficie complessiva di metri quadrati 1,00;

vista la determinazione del dirigente del Servizio Patrimonio n.12/156 d.d. 21.06.2013 di autorizzazione al subentro nella citata concessione da parte del Condominio Mimosa;

vista la richiesta di subentro nell'occupazione permanente di suolo pubblico in esame, assunta a prot. n. 346899 in data 14.12.2022, presentata dai signori Chillon Lucia, Avi Cristina, Avi Marcello ed Eredi Avi Bruno (Tomasi Raffaella, Avi Paola, Avi Antonella, Avi Gianni, Avi Daniele, Avi Luisa);

richiamata la nota del Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali d.d. 29.12.2022, prot. n. 362783, con la quale è stato comunicato l'avvio dell'iter volto al subentro nella concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico di cui sopra e contestualmente sono state richieste le spese di sopralluogo e di istruttoria pari ad Euro 87,50, così come stabilito dalla Giunta comunale con deliberazione del 25.10.2021, n. 249, tabella D1, regolarmente versate il 19.01.2023;

appurato che i pagamenti dei canoni pregressi, nonché quello relativo all'annualità

pagina 1/4

2024, risultano essere stati effettuati;

precisato che le entrate relative alle citate spese di sopralluogo e di istruttoria e il canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico sono stati accertati, rispettivamente, sui capitoli 30047 e 30069;

considerato che, con nota d.d. 10.02.2023, prot. n. 42878, è stato comunicato ai soggetti richiedenti l'esito favorevole dell'istruttoria inerente al subentro nella concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico in parola;

rilevato quindi che nulla osta al subentro dei signori Chillon Lucia, Avi Cristina, Avi Marcello ed Eredi Avi Bruno (Tomasi Raffaella, Avi Paola, Avi Antonella, Avi Gianni, Avi Daniele, Avi Luisa), a decorrere dal 10.02.2023, nella concessione n. 24.206 racc. di data 05.10.2012;

dato atto che, ai sensi dell'art. 47 del vigente Regolamento Canone unico patrimoniale, il subentrante può richiedere la stipulazione di formale atto aggiuntivo con l'esplicita modifica del soggetto concessionario;

appurato che non è pervenuta alcuna specifica richiesta in tal senso da parte dei signori Chillon Lucia, Avi Cristina, Avi Marcello ed Eredi Avi Bruno (Tomasi Raffaella, Avi Paola, Avi Antonella, Avi Gianni, Avi Daniele, Avi Luisa);

ritenuto pertanto necessario procedere alla voltura della titolarità dell'originaria concessione sopra menzionata, lasciandone invariati tutti gli altri elementi costitutivi;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato e da ultimo modificato

rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.04.2021 n. 42 e 02.11.2022 n. 132;  
atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;  
visto il Decreto sindacale n.102/2023/05, prot. 449188 di data 28.12.2023, con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

#### D E T E R M I N A

1. di autorizzare il subentro richiesto con istanza prot. n. 346899 in data 14.12.2022 dai signori Chillon Lucia, Avi Cristina, Avi Marcello ed Eredi Avi Bruno (Tomasi Raffaella, Avi Paola, Avi Antonella, Avi Gianni, Avi Daniele, Avi Luisa), nella concessione n. 24.206 racc. di data 05.10.2012;
2. di procedere, a decorrere dalla data del 10.02.2023, alla modifica della titolarità dell'atto di concessione di cui sopra, che viene ora intestato ai signori Chillon Lucia, Avi Cristina e Marcello ed Eredi Avi Bruno (Tomasi Raffaella, Avi Paola, Avi Antonella, Avi Gianni, Avi Daniele, Avi Luisa);
3. di mantenere immutate tutte le altre condizioni contenute nel suddetto atto di concessione di occupazione permanente di suolo pubblico;
4. di prendere atto, come meglio dettagliato in premessa, dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria e dei canoni annui pregressi, ivi compreso quello relativo all'annualità 2024, entrate già accertate rispettivamente nei capitoli di bilancio 30047 e 30069 degli esercizi di competenza ed esigibili negli stessi;
5. di dare atto che l'accertamento delle spese di sopralluogo e di istruttoria e dei canoni annui dovuti per l'occupazione di suolo pubblico avviene mediante procedura informatica con l'emissione di appositi strumenti di pagamento e la relativa entrata è confermata con atto di gestione ricognitorio;
6. di comunicare il presente provvedimento agli interessati sopraccitati;
7. di dare atto che al presente provvedimento non seguirà il rilascio di un nuovo atto concessorio, stanti le motivazioni indicate in narrativa;
8. di indicare quale responsabile del procedimento e quindi della gestione della concessione, ai sensi dell'art. 7 bis e 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 22/05/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E  
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 97	di data 22/05/24

**Oggetto: C.L., A.C. E A.M., EREDI A.B. - OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO IN C.C. GARDOLO, IN VIA 8 MARZO, SULLA P.F. 2544, CON UN POZZETTO FIRENZE A SERVIZIO DELLE PP.ED. 1960 E 1005, INTERESSANTE UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 1,00. SUBENTRO AL CONDOMINIO MIMOSA NELLA CONCESSIONE D.D. 05.10.2012 N. 24.206 RACC.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 22 maggio 2024